



**COMUNE DI GONZAGA**  
PROVINCIA DI MANTOVA

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE**

**ATTIVITA' DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERE/A**

**PER UOMO E DONNA**

(Approvato con deliberazione C.C. n. 92 del 30.09.1997, modificato con deliberazioni C.C. n. 104 del 21.11.1997)

#### **ART. 1**

Le attività di barbiere e parrucchiere/a per uomo e donna, dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla legge 12 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalle disposizioni contenute nel Regolamento comunale d'igiene e dalle disposizioni del presente Regolamento.

#### **ART. 2**

Le suddette attività possono essere esercitate da imprese individuali e da imprese societarie di persone o di capitali, che rientrino o meno nella legge 8.8.1985, n. 443.

Tali attività non possono essere esercitate in forma ambulante.

Possono essere esercitate, anche se svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui all'art. 8 e semprechè siano distinti, cioè separati dai locali adibiti a civile abitazione ed a condizione che l'esercente consenta i controlli sia dell'Autorità comunale che quelli disposti dall'Azienda Sanitaria Locale.

Possono altresì essere esercitate, esclusivamente a favore di persone non autosufficienti, presso il rispettivo domicilio in idonei locali.

#### **ART. 3**

Il titolare dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere/a per uomo e per donna può avere, all'interno del proprio negozio, una o più attività affini, purchè non diventino attività prevalenti, svolte da persone qualificate in forma artigiana o da personale dipendente.

I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

#### **ART. 4**

Il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o di parrucchiere/a per uomo e donna, su parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente, sentita la Commissione comunale prevista dall'art. 2-bis della legge 23.12.1970, n. 1142.

#### **ART. 5**

Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale, una delle attività indicate al precedente art. 1, deve ottenere apposita autorizzazione, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, dopo l'acquisizione del parere di cui all'art. 4 e previo accertamento:

a) del possesso, da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, o dei presupposti atti a fare ritenere che la stessa avrà i requisiti fondamentali di cui alla citata legge n. 443.

Tale accertamento spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato; non è richiesto, se il richiedente l'autorizzazione risulti già iscritto nell'Albo provinciale delle ditte artigiane, previsto dall'art. 5 della predetta legge 8 agosto 1985, n. 443.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti od i presupposti previsti dalla su ricordata legge 443, l'accertamento della regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte e Società presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura spetta agli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione.

Tale regolare costituzione può, comunque, essere comprovata anche mediante presentazione di un certificato di iscrizione nel Registro Ditte e Società, da richiedere alla Camera di Commercio I.A.A.

b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere o parrucchiere/a, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività come previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

c) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione. Nel caso di impresa gestita in forma societaria avente i requisiti od i presupposti previsti dalla legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla maggioranza dei soci. Nel caso di impresa diversa da quella considerata dall'art. 3 della predetta legge n. 443, la qualificazione professionale deve essere posseduta dalla persona che assumerà la direzione dell'azienda.

L'accertamento del possesso della qualificazione professionale, che si intende conseguita verificandosi una delle condizioni indicate al successivo art. 7 spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato.

d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti occupati nelle imprese già in esercizio, secondo quanto fissato al successivo art. 10.

Tale accertamento è affidato agli organi di Polizia municipale.

#### **ART. 6**

Chiunque eserciti le attività di cui all'art. 1 deve munirsi del certificato di idoneità sanitaria, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale, che dovrà essere rinnovato ogni 2 anni.

Durante il lavoro deve indossare una sopravveste pulita e lavarsi le mani prima di ogni servizio.

#### **ART. 7**

La qualificazione professionale si intende conseguita da parte del richiedente l'autorizzazione o da parte degli eventuali soci o da parte del direttore dell'azienda:

a) se egli sia o sia stato già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un Albo provinciale delle imprese artigiane.

b) se presti od abbia prestato la sua opera qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere o di mestiere affine, in qualità di dipendente o di collaboratore, per un periodo non inferiore a due anni.

c) se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative previste dai contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titoli al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento o di scuole professionali, a meno che non siano stati autorizzati e riconosciuti da competenti organi di Stato o istituiti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.

#### **ART. 8**

I locali, oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:

a) una superficie di almeno mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto;

b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di mt. 2 dal pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;

c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;

- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti su proposta dell'Azienda Sanitaria Locale, mezzi di ventilazione sussidiari.

Inoltre devono essere disponibili:

- 1) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dall'Azienda Sanitaria Locale;
- 2) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

#### **ART. 9**

I negozi di barbiere e parrucchiere/a per uomo e donna devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrino con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80.

Quando le attività sono svolte in ambiente privato, i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dall'articolo precedente.

#### **ART. 10**

L'apertura di un nuovo esercizio potrà essere autorizzata unicamente nel rispetto dei seguenti criteri, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art. 16 del presente Regolamento:

a) Distanza minima fra esercizi similari:

- negozi di barbiere e parrucchiere per uomo: metri 1
- negozi di parrucchiere/a per donne : metri 1

b) Numero massimo degli esercizi:

- un negozio di barbiere e parrucchiere per uomo ogni 200 abitanti
- un negozio di parrucchiere/a per donna ogni 200 abitanti

L'accertamento verrà effettuato dagli Organi di Polizia municipale.

#### **ART. 11**

L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è rilasciata dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione comunale prevista dall'art. 2-bis della legge 23.12.1970, n. 1142.

Il rifiuto, da parte del Responsabile del Servizio al rilascio dell'autorizzazione in parola, deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

#### **ART. 12**

Nella domanda diretta al Responsabile del Servizio, da compilarsi in competente carta legale, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento, dovranno essere indicati:

- nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente (per le imprese individuali);
- della maggioranza dei soci (per le imprese aventi i requisiti o i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443);
- del direttore (per le imprese diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge n. 443);

- indirizzo del richiedente l'autorizzazione e dei locali ove viene o verrà svolta l'attività. Alla domanda stessa dovranno essere allegati:

a) per le imprese individuali e per quelle societarie aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 443:

- o il certificato di iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

- o il certificato della Commissione provinciale per l'Artigianato, attestante:

1) il possesso dei presupposti atti a fare ritenere che l'Impresa che verrà esercitata avrà i requisiti fondamentali di cui alla legge n. 443;

2) il possesso, da parte del richiedente o da parte della maggioranza dei soci, della prescritta qualificazione professionale, così come stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e dall'art. 7 del presente Regolamento;

b) per le imprese diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge n. 443:

- il certificato di iscrizione nel Registro Ditte e Società, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;

- il certificato comprovante il possesso da parte del direttore della azienda, della prescritta qualificazione professionale, a mente della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e dell'art. 7 del presente Regolamento, rilasciato dalla Commissione provinciale dell'Artigianato.

Alla domanda dovrà essere allegata la planimetria dei locali per la verifica dei requisiti di cui agli artt. 8 e 9.

### **ART. 13**

I negozi destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento dovranno osservare gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dalla autorità comunale, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria.

Detti orari dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli.

All'interno dei negozi stessi dovranno essere esposte anche le tariffe dei singoli servizi.

### **ART. 14**

L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di barbiere, di parrucchiere/a per uomo e donna e di mestieri affini da una sede ad un'altra sede, deve essere preventivamente richiesta al Responsabile del Servizio, il quale provvederà a far eseguire l'accertamento dei requisiti dall'art. 5, lett. B, del presente Regolamento.

### **ART. 15**

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere/a per uomo e donna e mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento.

La perdita dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione viene revocata in caso di mancato inizio di attività o interruzione della medesima per un periodo di mesi 6, anche se il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi.

Il Responsabile del Servizio dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione comunale.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2 della stessa legge 443/1985, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

#### **ART. 16**

La Commissione comunale prevista dall'art. 2-bis della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta da:

- n. 3 rappresentanti della categoria artigianale;
  - n. 3 rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative;
  - il Comandante della Polizia Municipale od un suo delegato;
  - un sanitario designato dall'Azienda Sanitaria Locale competente;
  - n. 1 rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato od un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune interessato.
- Funge da segretario verbalizzante il Segretario Comunale o un dipendente dallo stesso incaricato.

La Commissione viene nominata dal Sindaco e rimane in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio Comunale.

Tale Commissione deve esprimere parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Regolamento comunale per la disciplina delle attività e deve altresì essere sentita in occasione del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

#### **ART. 17**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamento generali, sono accertate e punite con le sanzioni di cui agli artt. 106-110 del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni nonchè ai sensi dell'art. 113 della legge 689 del 24.11.1981.